Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 luglio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 12 LUGLIO 1950:

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile.

(2583)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 12 LUGLIO 1950:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1950. — **Società per azioni vetrerie Modesto Boschi, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1950. — **Acciaierie e Ferriere lombarde Falk, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % Emissione 1945 sorteggiate il 26 giugno 1950. — **Acciaierie e Ferriere lombarde Falk, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % Emissione 1933 sorteggiate il 26 giugno 1950. — **Società per azioni fratelli Gallinari, in Reggio Emilia:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1950. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1950 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1950.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1950, n. **443.**

Disposizioni per la concessione del contributo statale nella costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo, in provincia di Trento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le opere di costruzione del serbatoio del Forte Buso sul Travignolo, in provincia di Trento, ammesso a fruire con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 7064/7358, del contributo statale a norma degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il contributo stesso sarà liquidato per la quota di lavori già eseguiti alla data del 31 dicembre 1949, nella misura del cinquanta per cento del costo delle medesime, quale risulta dal progetto esecutivo approvato col citato regio decreto 20 ottobre 1939, n. 7064/7358.

Art. 2.

Per la quota di lavori ancora da eseguire alla data del 1° gennaio 1950, il contributo di cui al precedente art. 1 potrà essere accordato in base al preventivo della spesa che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, e corrisposto in trenta annualità posticipate entro il limite annuo di lire 135 milioni.

La spesa relativa graverà sui fondi stanziati nel capitolo 296 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50 approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785, e corrispondenti degli esercizi successivi fino all'esercizio 1978-79.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 10 giugno 1950, n. **444.**

Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 25.000.000, per il primo semestre dell'esercizio 1949-50, a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione per lo stesso importo di L. 25.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 22 giugno 1950, n. 445.

Costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un Istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale, salvo le competenze delle sezioni o gestioni di credito alle medie e piccole industrie regolate dal decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e che saranno all'uopo opportunamente coordinate con le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Alla costituzione degli Istituti di cui all'art. 1 possono partecipare, fino all'importo massimo di un decimo della rispettiva massa fiduciaria amministrata, gli istituti ed aziende di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni.

Art. 3.

Gli Istituti di cui all'art. 1 della presente legge trarranno i mezzi necessari per la concessione del credito alle medie e piccole industrie, oltrechè dal proprio fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti statali, dalla emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi, all'interesse e alle condizioni da fissarsi di volta in volta, sentiti i competenti organi di vigilanza di cui alla legge bancaria, nonchè dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare.

Art. 4.

Agli Istituti regionali di cui alla presente legge è vietata la raccolta del risparmio ordinario.

Art. 5.

Il credito che gli Istituti di che trattasi possono concedere od ogni singola impresa industriale non deve superare nel complesso la somma di lire 50.000.000.

Art. 6.

Le operazioni che saranno effettuate dagli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'art.1, penultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Gli Istituti regionali di cui sopra sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

In compenso i detti Istituti corrisponderanno allo Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 22 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 19 giugno 1950, n. 446.

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1950-51, in lire 2.000.000.000.

Art. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1950-51, in lire 10.000.000.000.

Art. 4.

Sono autorizzate, per l'esercizio 1950-51, la spesa di lire 500.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 19 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI	
1	Stipendi ed assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	219.000.000
2	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, ai termini del regio decreto 26 giugno 1928, n. 1938 (*Spese fisse*)	1.000.000
3	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	85.000.000
4	Paghe ed assegni di carattere continuativo al personale salariato in servizio presso l'Amministrazione centrale	8.000.000
5	Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario	5.000.000
6	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	6.000.000
7	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale che presta servizio presso l'Amministrazione centrale	12.000.000
8	Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto	800.000
9	Indennità ai membri di Commissioni	3.000.000
10	Spese di funzionamento delle Commissioni	300.000
11	Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti (*Spesa obbligatoria*)	17.700.000
12	Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti (*Spesa obbligatoria*)	3.500.000
13	Premio giornaliero di presenza al personale salariato in servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	290.000
14	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	20.000.000
15	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	2.500.000
16	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato in servizio presso l'Amministrazione centrale	500.000
17	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	1.750.000
18	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale non di ruolo compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato od Enti che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi dipendenti	250.000
19	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	1.000.000
20	Sussidi al personale addetto al Ministero ed agli impiegati cessati dal servizio e loro famiglie	1.500.000
21	Compensi per traduzioni	200.000
22	Spese per corsi di aggiornamento professionale per i funzionari dell'Amministrazione del lavoro e per corsi di tirocinio per i funzionari di nuova nomina	15.000.000
23	Spese di ufficio	1.200.000
24	Spese di adattamento e di manutenzione dei locali e degli impianti.	2.500.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
25	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	2.500.000
26	Spese casuali	600.000
27	Spese per la biblioteca Acquisto di libri e pubblicazioni Abbonamenti a riviste e giornali	1.500.000
28	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000.000
29	Spese di liti, arbitraggi, risarcimenti di danni ed accessori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
30	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		426.590.000
	DEBITO VITALIZIO	
31	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	20.000.000
32	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, al personale di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	10.000.000
33	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	15.000.000
		45.000.000
	RAPPORTI DI LAVORO	
34	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato per studi, inchieste e rilevazioni intorno allo stato, alle condizioni di vita, alla formazione professionale dei lavoratori ed alle applicazioni delle leggi sociali	500.000
35	Spese per la raccolta delle sentenze in materia di lavoro, degli statuti delle Associazioni sindacali e dei contratti collettivi di lavoro.	500.000
36	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (regi decreti-legge: 23 ottobre 1924, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 3 gennaio 1926, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; 17 marzo 1927, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1464)	20.000
37	Spese per gli stampati da distribuire per l'applicazione delle leggi sul lavoro (libretti di lavoro, libretti di tirocinio per conducenti di generatori di vapore, certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore)	1.000.000
38	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato e spese varie per studi, ricerche e rilevazioni sulla situazione dei mercati del lavoro all'estero e per i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali del lavoro	1.000.000
39	Rimborso al Ministero di grazia e giustizia delle somme pagate per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute, a norma dell'art. 23 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
40	Spese per la rilevazione, elaborazione e pubblicazione delle statistiche del lavoro e di studi ed inchieste sul mercato del lavoro	8.000.000
		11.020.000
	UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE	
41	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione (*Spese fisse*)	1.570.000.000
42	Compensi forfetari agli incaricati degli Uffici di collocamento comunali (decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381)	900.000.000
43	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale non di ruolo degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione	60.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
44	Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale non di ruolo degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione	5.000.000
45	Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione (*Spesa obbligatoria*)	72.000.000
46	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione	65.000.000
47	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale non di ruolo degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione	1.000.000
48	Sussidi al personale non di ruolo degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione	3.500.000
49	Spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia, custodia e manutenzione locali	35.000.000
50	Spese per cancelleria, stampati, abbonamento a periodici e minute spese di ufficio	60.000.000
51	Spese di locomozione, acquisto e riparazione automezzi	9.000.000
52	Spese per acquisto e riparazione mobili, arredamenti d'ufficio, macchine da scrivere, calcolatrici e duplicatori	30.000.000
53	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	40.000.000
54	Fitto di locali in uso agli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e canoni inerenti all'uso degli immobili locati	110.000.000
		2.960.500.000
	ISPETTORATO DEL LAVORO	
55	Stipendi ed assegni di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato del lavoro (*Spese fisse*)	686.000.000
56	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo dell'Ispettorato del lavoro (*Spese fisse*)	50.000.000
57	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000
58	Competenze ai militari dell'Arma dei carabinieri che prestano servizio presso l'Ispettorato del lavoro (*Spese fisse*)	110.000.000
59	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale dell'Ispettorato del lavoro ed ai militari dell'Arma dei carabinieri	200.000.000
60	Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale dell'Ispettorato del lavoro ed ai militari dell'Arma dei carabinieri	6.500.000
61	Premio giornaliero di presenza al personale di ruolo dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo (*Spesa obbligatoria*)	35.000.000
62	Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo (*Spesa obbligatoria*)	1.800.000
63	Premio giornaliero di presenza ai militari dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato del lavoro (*Spesa obbligatoria*)	2.800.000
64	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo	20.000.000
65	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo	1.000.000
66	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo	1.000.000

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
67	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale non di ruolo dell'Ispettorato del lavoro compreso quello di altre Amministrazioni dello Stato che presta la propria opera nell'interesse dell'Ispettorato medesimo	100.000
68	Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro ed agli impiegati cessati dal servizio e loro famiglie	2.500.000
69	Spese di locomozione, acquisto e riparazione automezzi	15.000.000
70	Spese per illuminazione, riscaldamento, manutenzione, pulizia e custodia locali	26.000.000
71	Spese di ufficio Spese per stampati e pubblicazioni Acquisto cancelleria, libri ed abbonamenti a riviste e giornali Acquisto, manutenzione e riparazione degli arredi e delle macchine d'ufficio	30.000.000
72	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	14.000.000
73	Fitto di locali in uso all'Ispettorato del lavoro e canoni inerenti all'uso degli immobili locati	35.000.000
		1.239.700.000
	Previdenza ed assistenza	
74	*Contributi e sussidi ad enti, istituti ed organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie*	6.500.000
75	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento, approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	3.000.000
76	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e art. 35 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 (*Spesa obbligatoria*)	200.000.000
77	*Integrazione a carico dello Stato per le pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083 (Spesa obbligatoria)*	1.000.000
		309.500.000
	Cooperazione	
78	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e loro consorzi ai termini del regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2499 e della legge 25 giugno 1909, n. 422 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577	5.000.000
79	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro istituite ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577	5.000.000
80	Spese di stampa, propaganda, pubblicità e mostre interessanti l'attività cooperativistica	4.000.000
		14.000.000
	Occupazione interna e migrazioni	
81	Somma da erogare per il collocamento e l'assistenza dei *lavoratori singoli*, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di lavoro nell'interno dello Stato	8.000.000
82	Indennità ai membri delle Commissioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, per la massima occupazione in agricoltura	3.000.000
83	Indennità di missione e rimborso spese di trasporto, per sopraluoghi tecnici, ai membri delle Commissioni previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio delo Stato 16 settembre 1947, n. 929, per la massima occupazione in agricoltura	4.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
84	Stampati per il funzionamento delle Commissioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, per la massima occupazione in agricoltura	4.000.000
85	Indennità ai membri delle Commissioni istituite ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori disoccupati	4.000.000
		23.000.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	COOPERAZIONE	
86	Spese per l'impianto di uno schedario generale della cooperazione	2.000.000
	PREVIDENZA ED ASSISTENZA	
87	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di lire 10.000.000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza (art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1123 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 345) (12ª delle 30 annualità)	229.400
88	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione del « Fondo di solidarietà sociale » previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689	10.700.000.000
89	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale (regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 391 e regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994)	50.000.000
90	Contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione in applicazione dell'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264	2.000.000.000
		12.750.229.400
	OCCUPAZIONE INTERNA E MIGRAZIONI	
91	Contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » in applicazione dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264	10.000.000.000
	SPESE E SERVIZI GIA' IN GESTIONE AL SOPPRESSO MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA	
	(*Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27*)	
92	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo al personale non di ruolo (*Spese fisse*)	25.000.000
93	Paghe ed assegni di carattere continuativo al personale salariato	5.000.000
94	Premio giornaliero di presenza al personale salariato (*Spesa obbligatoria*)	170.000
95	Premio giornaliero di presenza al personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	820.000
96	Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo	800.000
97	Compensi per lavoro straordinario al personale salariato	100.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
98	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio	60.000
99	Oneri previdenziali, a carico dell'Amministrazione, sugli assegni corrisposti al personale non di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	2.000.000
100	Sussidi al personale in servizio e sussidi ad ex impiegati ed agenti e loro famiglie	100.000
101	Contributi ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati da erogarsi per i compiti di addestramento e avviamento professionale a favore delle categorie indicate dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 425 e dal decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27)	50.000.000
102	Rimborsi ad Enti, Istituti, Associazioni e Comitati per le prestazioni fatte per conto del Ministero a favore delle *categorie previste* dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27)	50.000.000
103	Sussidi in denaro per l'assistenza nel campo dell'avviamento e dell'addestramento professionale alle persone disoccupate e bisognose appartenenti alle categorie indicate dall'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27)	10.000.000
104	Assistenza per l'avviamento e ripresa del lavoro alle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646	50.000.000
		194.050.000
	EMIGRAZIONE	
105	Spese relative al reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero	500.000.000
106	Spese per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i *lavoratori emigrati*	80.000.000
107	Rimborso alle ferrovie dello Stato delle riduzioni concesse sui viaggi di espatrio in 3ª classe dei lavoratori italiani (decreto interministeriale del 19 giugno 1946)	150.000.000
		730.000.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	426.590.000
	Debito vitalizio	45.000.000
	Rapporti di lavoro	11.020.000
	Uffici del lavoro e della massima occupazione	2.960.500.000
	Ispettorato del lavoro	1.239.700.000
	Previdenza ed assistenza	309.500.000
	Cooperazione	14.000.000
	Occupazione interna e migrazioni	23.000.000
	Totale del titolo I — Spesa ordinaria	5.029.310.000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Cooperazione	2.000.000
	Previdenza ed assistenza	12.750.229.400
	Occupazione interna e migrazioni	10.000.000.000
	Uffici del lavoro e della massima occupazione	
	Rapporti di lavoro	
	Spese e servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica	194.050.000
	Emigrazione	730.000.000
	Totale del titolo II — Spesa straordinaria	23.676.279.400
	Totale generale della spesa	28.705.589.400
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	28.705.589.400

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 15 giugno 1950, n. 447.

Determinazione della misura dell'indennità di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione tecnica, nonchè della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità di studio spettante a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, ai professori incaricati di insegnamento nelle università e negli istituti d'istruzione superiore, al personale assistente universitario, al personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti d'istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti d'istruzione tecnica, è stabilita come segue:

	Indennità mensile Lire
1 — Professori incaricati nelle università e negli istituti di istruzione superiore . .	8000
2. — a) Assistenti universitari di ruolo	6000
b) Assistenti universitari incaricati	3500
3. — a) Assistenti universitari di ruolo con funzioni di aiuto . . .	8000
b) Assistenti universitari incaricati con funzioni di aiuto .	5000
4. — Personale scientifico degli osservatori astronomici e vesuviano	7000
5. — a) Personale di vigilanza di ruolo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica:	
censori	4250
prefetti di disciplina . .	3000
b) Personale di vigilanza non di ruolo nei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica:	
censori . . .	2500
prefetti di disciplina . .	2000
6. — a) Personale assistente e tecnico di ruolo negli istituti di istruzione artistica	4250
b) Personale assistente e tecnico non di ruolo negli istituti di istruzione artistica . .	2500
7. — a) Insegnanti tecnici pratici di ruolo negli istituti di istruzione tecnica	4250
b) Insegnanti tecnici pratici non di ruolo negli istituti d'istruzione tecnica	2500

Art. 2.

Le indennità di cui al precedente articolo non sono cumulabili tra loro, nè con indennità accademiche o di studio, previste dalle vigenti disposizioni, salva, in ogni caso, l'opzione per il trattamento più favorevole.

Art. 3.

Le indennità di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza, e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.

Art. 4.

Al personale tecnico pratico negli istituti d'istruzione tecnica ed artistica è inoltre attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1948, il compenso per il lavoro straordinario in misura forfetaria corrispondente ad un quinto della indennità di studio.

Art. 5.

Alla copertura della spesa di complessive lire 1.000.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1949-50, sarà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dalla legge di variazione al bilancio per l'esercizio predetto (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1950.

Organizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, udita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'organizzazione del servizio di collocamento i lavoratori dello spettacolo, che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, sono distinti in:

a) impiegati ed operai dipendenti da esercizi teatrali, cinematografici, sportivi; case da gioco; spettacoli viaggianti; stabilimenti di produzione cinematografica, di doppiaggio, di sviluppo e stampa; case di noleggio cinematografico; aziende di trasmissione radiofonica e televisiva;

b) orchestrali, corali e ballerini;

c) artisti; tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da gioco municipali, esclusi, ai sensi dell'art. 11, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di funzioni direttive.

Art. 2.

L'avviamento al lavoro dei lavoratori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo è effettuato, con iscrizione in elenchi speciali, dagli uffici e con le modalità di cui al titolo II della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per il collocamento del personale artistico e tecnico di cui alla lettera *c*) del precedente articolo è istituito un ufficio speciale con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma e proprie Sezioni presso gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione di Milano e Napoli.

Art. 3.

Il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con sede in Roma, assume, alla data del presente decreto, anche le funzioni di direttore dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo. Alle esigenze di tale Ufficio sarà provveduto con personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è costituita, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma — Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo — una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori, sulle contestazioni relative alle richieste di assunzione, sui quesiti che potranno essere formulati dalle Commissioni provinciali per il collocamento in materia di avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, nonchè su ogni eventuale controversia in merito alla iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro. La Commissione, che dura in carica due anni, è composta dal direttore generale dell'Occupazione interna e delle migrazioni e dal direttore generale dello Spettacolo o dai rispettivi delegati, da due funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio — Direzione generale dello spettacolo — e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due membri designati dalle Associazioni degli industriali dello spettacolo e da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 i datori di lavoro dell'industria dello spettacolo non potranno assumere i lavoratori di cui al presente decreto qualora questi non risultino regolarmente iscritti negli elenchi speciali o presso l'Ufficio speciale o le rispettive sezioni. Per il personale artistico e tecnico di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 è consentita, in deroga all'obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento presso l'Ufficio delle circoscrizioni di residenza, sancito dall'art. 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la iscrizione presso l'Ufficio speciale o una delle rispettive sezioni.

Art. 6.

In attesa di quanto potrà essere successivamente stabilito ai sensi del penultimo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è ammessa la richiesta nominativa, per le categorie di lavoratori contemplate nel decreto Ministeriale 1° ottobre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1942, n. 251, del personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e di tutto indistintamente il personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo stesso.

Art. 7.

In considerazione delle particolari esigenze e caratteristiche del collocamento delle categorie lavoratrici di cui al presente decreto è autorizzato il collocamento su base nazionale o interprovinciale del personale di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1.

Art. 8.

In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente decreto hanno applicazione le sanzioni penali previste dall'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1950

EINAUDI

MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1950
Registro Lavoro e previd. soc. n. 5, foglio n. 294. — LA MICELA

(3026)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950.

Scioglimento del Consiglio comunale di Irsina (Matera) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Irsina (Matera) ha richiamato sin dall'insediamento, la particolare attenzione dell'autorità di vigilanza, per un complesso di provvedimenti illegali e per l'atteggiamento ostentatamente intemperante e fazioso che ha via via ingenerato nella popolazione una diffusa tensione di animi, sfociata, di recente, in ripetute e gravi perturbative dell'ordine pubblico.

L'inizio di tale deliberato sistema d'illegalità venne dato dalla neo-eletta Amministrazione con l'applicazione di arbitrari soprapprezzi su generi tesserati, senza tenere in alcun conto il fatto che in una precedente inchiesta la Prefettura aveva già censurata e repressa una analoga indebita imposizione da parte dell'Amministrazione preelettiva, retta dallo stesso attuale sindaco, sig. Scialpi Domenico.

Alla riscossione ed erogazione dei relativi proventi, provvide quest'ultimo direttamente, al di fuori del tesoriere comunale, secondo le direttive della Giunta e con la connivenza della intera Amministrazione, ben consapevole della irregolare gestione in atto, il cui andamento si cercò persino di occultare alla Prefettura con la distruzione dei documenti inerenti, ordinata dal sindaco — come risulta dagli atti del procedimento penale in corso — in occasione della visita ispettiva di un funzionario.

Invitato dalla Prefettura a presentare il rendiconto di tale gestione extrabilancio, il Consiglio comunale si limitava a prendere atto di una sommaria relazione presentatagli dal

sindaco, del quale ratificava l'operato, manifestandogli la propria solidarietà. Successivamente, il Consiglio stesso si rifiutava di pronunciare — in conformità della proposta del prefetto — la decadenza dalla carica del sindaco e degli assessori dichiarati contabili di fatto dal Consiglio di prefettura per l'indebito maneggio del pubblico denaro di cui i medesimi non erano stati in grado di rendere il conto per la procurata distruzione degli atti contabili.

In questa, come nelle numerose altre irregolarità commesse, la responsabilità personale del sindaco non può andare disgiunta da quella dell'intera Amministrazione, la quale non mancò, ogni volta, di avallarne l'operato illegale e fazioso con il diretto concorso o, quanto meno, con il compiacente tacito assecondamento.

Furono, così, abusivamente conciliate numerose contravvenzioni anche di competenza dell'autorità giudiziaria ed i relativi proventi riscossi direttamente dal sindaco senza rilascio di quietanza e senza alcuna seria contabilizzazione, per sfuggire al controllo della Prefettura, di altre, poi, nell'intento di favorire persone gradite alla Amministrazione, furono addirittura distrutti i verbali di accertamento, in vari locali dell'edificio scolastico, furono arbitrariamente allogate delle organizzazioni di partito senza alcun corrispettivo e ad onta delle reiterate rimostranze dell'autorità scolastica, imputando, persino, al bilancio comunale le spese della fornitura dell'enegia elettrica e quelle delle modifiche sostanziali apportate dagli occupanti ai locali stessi; numerose persone furono illegalmente comprese nell'elenco degli aventi diritto agli assegni familiari; per spirito di faziosità furono ingiustamente colpiti col licenziamento o con la sospensione dal servizio, dei dipendenti non graditi alla Amministrazione la quale si ingolfò, poi, incautamente, in onerose spese di giudizio senza probabilità di successo, ma ad esclusivo scopo dilatorio.

Lo spirito di faziosità e la intolleranza della civica Amministrazione verso le superiori direttive, ha assunto poi maggiore gravità — per i riflessi che ne sono derivati sull'ordine pubblico — nei riguardi dell'Ufficio comunale di collocamento, al quale l'Amministrazione, fin dal 1946, cercò sempre di preporre persone arrendevoli alle interferenze ed alle direttive esterne di partito. Attraverso l'avvicendarsi di vari collocatori, nominati e costituiti di frequente a seconda che si prestassero o meno alle irregolarità loro imposte, ne risultò compromesso il delicato servizio dell'avviamento al lavoro, improntato a criteri arbitrari e partigiani che diedero motivo a malcontento ed agitazioni degenerate in turbative dell'ordine pubblico.

Data la grave situazione venutasi a creare nel campo del collocamento, il Ministero del lavoro autorizzava l'istituzione in Irsina di un ufficio distaccato dell'Ufficio provinciale del lavoro, ma il provvedimento, rivolto a prevenire ulteriori disordini e lamentele, veniva deliberatamente sabotato dall'Autorità locale che, malvedendo la nomina di un funzionario governativo ed allo scopo di creargli un ambiente ostile, si disinteressava del collocamento della mano d'opera in agricoltura, determinando uno stato di viva tensione, che, sfruttato a fine politico da mestatori locali. è sfociato in nuove agitazioni e scioperi.

Malgrado la diffida formalmente rivolta dal prefetto al sindaco a riprendere prontamente la presidenza della Commissione della massima occupazione in agricoltura ed a provvedere a quanto prescritto dalla legge per l'ingaggio degli operai agricoli, nessun concreto provvedimento è stato adottato dall'Amministrazione per venire incontro ai bisogni dei disoccupati e la situazione dell'ordine pubblico si è andata viepiù aggravando, dando luogo, nonostante i ripetuti richiami e le diffide fatte ai reponsabili, a manifestazioni di piazza ed assembramenti, degenerati in atti lesivi della libertà individuale e perturbamenti dell'ordine pubblico, tanto che il prefetto, con decreto del 18 aprile scorso, era costretto a disporre il divieto dei comizi e dei cortei nel territorio del Comune per la durata di un mese.

Ciononostante, per il persistente atteggiamento fazioso del sindaco e dell'Amministrazione comunale, la tensione degli animi si è acuita ed ulteriori più gravi disordini si sono verificati nei giorni 23 aprile e 7 maggio, mettendo in serio pericolo l'ordine pubblico. Il sindaco veniva fermato per concorso nei reati verificatisi nell'ultimo episodio di violenza e la civica Amministrazione, dichiarandosi con lui pienamente solidale in un vibrato ordine del giorno, se reclamava l'immediato rilascio, elevando la sua protesta verso l'autorità.

Considerata, pertanto, la delicata situazione dell'ordine pubblico in Irsina, frutto della persistente azione illegale e faziosa del sindaco e della civica Amministrazione che ne ha condiviso ed avallato costantemente l'operato, il prefetto ha disposta la sospensione di quel Consiglio comunale e ne ha proposto lo scioglimento a' sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso, ricorrono i presupposti di legge per aderire alla proposta del prefetto, è stato predisposto l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che prevede lo scioglimento del Consiglio comunale di Irsina e la nomina di un commissario straordinario nella persona del 1° segretario dott. Gaetano Calamaro.

Roma, addì 25 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la condotta illegale e faziosa della Amministrazione comunale di Irsina (Matera) ha determinato nella popolazione una viva tensione di animi che ha già dato luogo a gravi perturbative dell'ordine pubblico;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e la legge 9 giugno 1947, n. 530,

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Irsina (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il primo segretario, dott. Gaetano Calamaro, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a' sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

SCELBA

(2997)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1950.

Obbligatorietà, in tutte le Provincie del territorio nazionale, della lotta contro il «malsecco degli agrumi» ed istituzione di un Commissariato per la lotta contro la malattia stessa, con sede in Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visti i propri decreti: 5 ottobre 1928, 30 giugno 1929, 18 febbraio 1933, 29 maggio 1936, 21 ottobre 1936, 25 maggio 1937, 30 settembre 1937, 24 aprile 1939 e 27 gennaio 1948, relativi alla lotta contro il «malsecco degli agrumi» (*Deuterophoma tracheiphila*) nelle zone dichiarate infette da questa crittogama;

Considerata la opportunità di rivedere ed aggiornare le disposizioni contenute nei predetti decreti, sì che esse rispondano alla effettiva attuale situazione per ciò

che concerne la più larga diffusione assunta dalla malattia e la conseguente necessità di un'azione più intensa e meglio coordinata:

Udito il « Comitato tecnico per la difesa contro le malattie delle piante »;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il « malsecco degli agrumi » (*Deuterophoma tracheiphila*) è resa obbligatoria in tutte le Provincie del territorio nazionale dove la presenza del fungo sia stata accertata o dovesse successivamente essere accertata.

Tale lotta — da eseguirsi direttamente e a proprie spese dagli agricoltori interessati — dovrà essere basata sul taglio dei rami degli agrumi affetti da « malsecco » e sulla susseguente distruzione col fuoco del materiale asportato, rispettando, comunque, le norme e le disposizioni di dettaglio che verranno all'uopo impartite dal « commissario speciale » di cui al seguente art. 4.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 8, lettera *d*) della legge 18 giugno 1931, n. 987, citata nelle premesse, dalle Provincie dichiarate infette da « malsecco », è vietata la esportazione delle piante e parti di piante — esclusi i frutti — di agrumi.

Tale divieto non riguarda le piante e parti di piante di arancio dolce e di mandarino.

Art. 3.

I prefetti delle Provincie interessate, su segnalazione del « commissario speciale » di cui al successivo art. 4, ed udito anche il parere del competente Osservatorio di fitopatologia, provvederanno con proprio decreto — da trasmettersi in copia al Ministero dell'agricoltura — a dichiarare infetto da « malsecco » il territorio della rispettiva Provincia, rendendo così esecutivi i disposti di cui agli articoli 1 e 2 precedenti.

Con il medesimo decreto i prefetti porteranno a conoscenza dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, di agrumeti, nonchè delle aziende di produzione e commercio delle piante, parti di piante e semi, gli obblighi ad essi derivanti in ordine al presente provvedimento.

Art 4.

Il direttore della Stazione di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale è nominato « commissario speciale » per la lotta contro il « malsecco degli agrumi » nelle zone agrumicole delle Provincie dichiarate infette dai decreti prefettizi di cui all'art 3.

Al commissario speciale sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) determinare, anno per anno, le zone agrumicole delle singole Provincie infette nelle quali dovranno essere effettuate le operazioni di difesa;

b) vigilare sulla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto;

c) promuovere, coordinare e condurre ricerche intese a risolvere radicalmente il problema del « malsecco », sia mediante la identificazione, la creazione e la diffusione di varietà resistenti, sia mediante l'applicazione di metodi profilattici e di cura;

d) svolgere e indirizzare la propaganda per la esecuzione delle operazioni di lotta e per la ricostituzione di limoneti con varietà o razze resistenti;

e) eseguire di ufficio la lotta nei confronti degli inadempienti e dei ritardatari, ed a spese di essi, nonchè integrare, a spese sempre dei singoli interessati, le operazioni di lotta che i singoli avessero eseguito nei rispettivi agrumeti in modo incompleto e non rispondente alle perfette regole della tecnica;

f) provvedere alla liquidazione delle spese occorse per la lotta e a curare le pratiche per il recupero di quelle anticipate;

g) proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — nei limiti dei mezzi finanziari che da esso potranno essere posti a disposizione — la concessione di contributi agli agrumicultori per le spese occorse nel taglio dei rami infetti e nell'acquisto di piantine per la ricostituzione dei limoneti;

h) provvedere al pagamento dei contributi di cui alla precedente lettera *g*) dopo intervenuta l'approvazione delle proposte da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, semprechè il Ministero stesso non ritenga di delegare al pagamento i Commissariati speciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura) competenti per territorio.

Art. 5.

La liquidazione delle spese a carico degli inadempienti e dei ritardatari sarà fatta dal commissario speciale e, vistata dal prefetto della rispettiva Provincia, sarà notificata agli interessati per mezzo del sindaco. Contro la relativa quota addebitata, gli interessati possono, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al prefetto, il quale provvede definitivamente.

Le somme risultanti dalla liquidazione definitiva saranno riscosse dall'esattore comunale, avvalendosi delle norme e della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette e con lo stesso aggio.

Art. 6.

Per l'adempimento dei compiti sia tecnici che amministrativi di cui al presente decreto, il Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, del Commissariato generale anticoccidico di Catania e dei Consorzi per la difesa contro le malattie delle piante.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 18 giugno 1931, n. 987, i dirigenti e gli incaricati della sorveglianza e della esecuzione delle operazioni di lotta contro il « malsecco degli agrumi » hanno facoltà di entrare in tutti gli agrumeti delle zone in cui si effettua la lotta obbligatoria, allo scopo di accertare la buona esecuzione dei lavori o, al caso, provvedere alla loro esecuzione a carico degli inadempienti e dei ritardatari, nei modi stabiliti dal commissario speciale.

Art. 8.

Il presente decreto, il quale revoca i precedenti citati nelle premesse, entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 51, foglio n. 276. — BERITELLI

(2972)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1950.

Trasferimento del comune di Villamaina dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Grottaminarda a quella dei corrispondenti uffici di Sant'Angelo dei Lombardi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Grottaminarda al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Villamaina un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Sant'Angelo dei Lombardi;

Decreta:

Il comune di Villamaina viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Grottaminarda a quella dei corrispondenti uffici di Sant'Angelo dei Lombardi.

Roma, addì 20 maggio 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Finanze n. 13, foglio n. 135. — LESEN

(2977)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1950.

Revoca del decreto Ministeriale 30 dicembre 1947, concernente la riscossione, mediante abbonamento obbligatorio, delle imposte di consumo sui generi non previsti dalla tariffa generale istituite dai Comuni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1947, n. 3/18108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1948, col quale fu disposto che fossero riscosse mediante abbonamento obbligatorio le imposte di consumo sui generi non previsti dalla tariffa generale istituite dai Comuni ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177;

Ritenuto che il sistema dell'abbonamento non assicura l'integrale accertamento della materia imponibile;

Visto l'art. 44 del testo unico per la Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 30 dicembre 1947, n. 3/18108, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1950

Il Ministro: VANONI

(3027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 230 del 30 giugno 1950, riguardante la proroga della Cassa di compensazione metano e la rettifica alla circolare n. 229 del 16 giugno 1950.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 230 del 30 giugno 1950 ha deciso quanto appresso:

A modifica della circolare prezzi n. 207 del 31 dicembre 1949, il funzionamento della Cassa di compensazione metano, previsto fino al 30 giugno 1950, è *prorogato* fino alla fine del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle bombole alla punzonatura, che sarà stabilito con provvedimento legislativo.

Restano così temporaneamente confermate le precedenti disposizioni riguardanti la misura della contribuzione alla Cassa, le erogazioni di questa, le esenzioni, nonchè il Comitato che gestisce la Cassa.

PREZZO DI CONFERIMENTO
DEL GRANO DEL RACCOLTO 1950 (rettifica)

La circolare n. 229 del 16 giugno 1950, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 20 giugno 1950, va completata come appresso:

1) al paragrafo *b*) sotto il
Grano Timilie Duromarzuolo Nero di Sicilia aggiungere: Abruzzi;

2) il periodo immediatamente successivo al prospetto relativo agli « abbuoni per differenze peso per ettolitro » va completato come segue:

Le maggiorazioni *e le detrazioni* per differenze peso ecc.

(3028)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 249 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pavia di un mutuo di lire 5.067.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2956)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della cooperativa « Ente costruzione quartiere Giuliano Dalmata », in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 giugno 1950, il rag. Ruggero Di Leo è stato nominato commissario della cooperativa « Ente costruzione quartiere Giuliano Dalmata », con sede in Milano, in sostituzione dell'avv. Arturo Dal Martello.

(2939)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1950, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal signor Pierucci Aldo, avverso provvedimento di licenziamento adottato dal Comitato di liquidazione della disciolta Confederazione degli agricoltori.

(2940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 128

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 luglio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,80	143,25
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,50
» Napoli	624,60	142,90
» Palermo	624,80	143,50
» Roma	624,78	143,55
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,81	143,50
» Venezia	624,825	143,50

Media dei titoli del 12 luglio 1950

Rendita 3,50 % 1906	71,35
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	50,55
Id. 5 % 1935	97,725
Redimibile 3,50 % 1934	70,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,125
Id. 5 % 1936	92,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,625
Id. 5 % convertiti 1951	99,70
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 luglio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,52

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Elevazione del limite di età per la partecipazione al concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo A) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale, bandito dal Ministero della difesa - Marina, e proroga di 30 giorni per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1950, registro n. 3, foglio n. 361, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo *A*) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale si provvede alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età per poter partecipare al concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo *A*) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale, di cui all'art. 2 del bando di concorso, è elevato a 45 anni, in base alla legge 3 maggio 1950, n. 223, indistintamente per tutti i concorrenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo *A*) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale, di cui al successivo art. 3 del bando di concorso stesso, è prorogato di 30 giorni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1950

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1950
Registro n. 8, foglio n. 176

(3029)

PREFETTURA DI CASERTA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Caserta

Il Prefetto comunica che la Commissione giudicatrice del concorso ha espletato i propri lavori e non ha formato la graduatoria in merito, non avendo alcuno dei candidati, ammessi al concorso, conseguita l'idoneità ai sensi dell'art. 33 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

(2989)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.